



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

**CIRCOLARE N. 35/22**

**ROMA, 14/02/2022**

### **Aliquote contributive Gestione separata per l'anno 2022. Circolare INPS n. 25/2022**

Roma 14 febbraio 2022\_ Con la circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022 (all. n.1), l'INPS comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La legge di bilancio 2021 ha previsto per l'anno 2022 l'aumento dell'aliquota per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. La legge di bilancio 2022 ha previsto un aumento dell'aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. Alla luce delle modifiche intervenute, con la circolare in oggetto l'Istituto riporta le nuove aliquote contributive dovute per l'anno 2022, e illustra le modalità operative per il calcolo ed il versamento della contribuzione.

### **Modifica aliquota finanziamento DIS-COLL**

La legge di Bilancio 2022 ha integrato l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL introducendo l'obbligo del versamento di un'aliquota contributiva contro la disoccupazione "*pari a quella dovuta per la NASpl*". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'**1,31%** in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%. Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare. Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Continuano a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;

- amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);

### **Aumento aliquota ISCRO**

Per l'anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% così come stabilito all'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2022, l'aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e che il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

### **Massimale e minimale**

#### Massimale

Per l'anno 2022 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 105.014,00.

#### Minimale

Per l'anno 2022 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 16.243,00.

All. n.1: Circolare INPS n. 25/2022